

**Testo del disegno di legge in cui sono contenuti gli «Interventi per l'innovazione industriale», presentato dal responsabile dello Sviluppo economico e approvato il 22 settembre 2006 dal Consiglio dei ministri. La numerazione del testo potrebbe subire modifiche prima della presentazione alle Camere**

### **TITOLO III**

#### **Interventi in materia di brevetti**

#### **ARTICOLO 10**

##### **Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30**

1. Il Governo è delegato a adottare, entro dodici mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale, ai sensi e nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti criteri: a) armonizzazione della normativa alla disciplina comunitaria e internazionale intervenuta successivamente all'emanazione del decreto legislativo n. 30 del 2005, nonché individuazione degli aspetti procedurali e del regime sanzionato rio derivanti dall'applicazione dell'articolo 5 della legge 22 febbraio 2006, n. 78, di conversione del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 3, recante attuazione della direttiva 98/44/Ce in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche; b) introduzione di strumenti di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi, nonché di eventuali disposizioni di chiarimento del regime transitorio; c) adeguamento della protezione del diritto d'autore sui disegni e modelli industriali alla disciplina comunitaria del diritto d'autore; d) modifica, di concerto con il ministro dell'Università e della ricerca scientifica, dell'articolo 65 del codice della proprietà industriale, dedicato alle invenzioni dei ricercatori delle Università e degli Enti pubblici di ricerca, prevedendo che l'Università o l'Amministrazione attui la procedura di brevettazione, acquisendo il relativo diritto sulla invenzione; e) applicazione, nelle controversie in materia di proprietà industriale, del rito ordinario in sostituzione del rito applicabile nelle controversie di diritto societario, fatti salvi i procedimenti giudiziari iniziati col rito societario; f) integrazione delle disposizioni del codice della proprietà industriale concernenti gli interventi contro la pirateria prevedendo l'attribuzione alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale della competenza a decidere sulle opposizioni avverso i provvedimenti di distruzione delle cose oggetto di pirateria adottati ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; g) modifica e integrazione della normativa riguardante le nuove varietà vegetali, adeguandole alle disposizioni comunitarie e alle convenzioni internazionali e prevedendo che le licenze obbligatorie siano rilasciate solo per motivi di pubblico interesse e non per mancata attuazione dell'invenzione oggetto del brevetto.

#### **ARTICOLO 11**

##### **Disposizioni in materia di diritti sui brevetti**

1. Con decreto del ministro dello Sviluppo economico di concerto con il ministro dell'Economia, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono istituiti i diritti sui brevetti per invenzione industriale e per modelli di utilità e sulla registrazione di disegni e modelli nonché i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi d'impresa. Sono esonerati dal pagamento dei diritti di deposito e di trascrizione, relativamente ai brevetti per invenzione e ai modelli di utilità, le università, le amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali finalità di ricerca e le amministrazioni della Difesa e delle Politiche agricole, alimentari e forestali.

2. I diritti per il mantenimento in vita dei brevetti per invenzione industriale e per modelli di utilità e per la registrazione di disegni e modelli, di cui all'articolo 227 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 Codice della proprietà industriale, sono dovuti secondo i seguenti criteri: a) dalla quinta